

## PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE DALLA SOCIETA'

### OBERTI G. SRL

\*\*\*\*\*

Attualmente la OBERTI G. SRL opera nel campo del commercio di sistemi di sicurezza stradale e della posa in opera degli stessi. Nel corso degli ultimi anni l'attività legata alla posa in opera e alla manutenzione e riparazione dei sistemi di sicurezza stradale, precedentemente accessoria all'attività commerciale, è cresciuta molto sino a occupare la parte preponderante dei dipendenti e delle attrezzature della società. In conseguenza di ciò si ritiene opportuno separare le due attività per meglio svilupparne le specifiche peculiarità anche in considerazione che le due attività fanno capo a due diverse persone. Il socio Oberti Guido è il principale responsabile dell'attività di posa in opera e manutenzione, mentre il socio Oberti Francesca è la principale responsabile dell'attività commerciale; entrambi vorrebbero avere maggiore autonomia decisionale nella propria sfera di influenza. Ciò consentirebbe un processo decisionale più snello e una maggior focalizzazione degli interessati sul settore di rispettiva spettanza con l'auspicabile conseguenza di un maggior sviluppo delle due attività.

Per i motivi sopraccitati si ritiene utile procedere alla scissione parziale della società facendo nascere una nuova società a responsabilità limitata che si occupi esclusivamente dell'attività commerciale, alla società scissa, a cui fanno capo maggior parte dei dipendenti e delle attrezzature, rimarrà la gestione dell'attività di posa in opera e manutenzione.

Alla luce di ciò la società OBERTI G. SRL ritiene opportuno procedere ad una scissione parziale apportando parte del suo patrimonio alla società OBERTI COMMERCIALE SRL con le seguenti modalità:

#### **1. Società partecipanti alla scissione.**

Società scissa: OBERTI G. SRL con sede in via Vailetta n. 48 a Dalmine (BG) operante nel settore della posa in opera e manutenzione di sistemi stradali.

Società beneficiaria: OBERTI COMMERCIALE SRL con sede in via Vailetta n. 48 a Dalmine (BG) operante nel settore del commercio di sistemi stradali.

## 2. Atti costitutivi.

L'atto costitutivo e lo statuto della costituenda OBERTI COMMERCIALE SRL sono i seguenti:

### **SCISSIONE PARZIALE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AVENTE COME BENEFICIARIA UNA NEOCOSTITUITA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sono presenti i signori:

Oberti Guido, nato ad Aviano (PD) il 05/10/1981 residente a Bergamo in via Verdi n. 20 codice fiscale: BRT

GDU 81R05 A516E; imprenditore

Oberti Francesca, nata a Bergamo il 08/12/1986 residente a Bergamo in via Diaz n. 30 codice fiscale: BRT

FNC 86T48 A794Z; imprenditrice

premessso

- che tra i signori Oberti Guido e Oberti Francesca è corrente una società a responsabilità limitata sotto la ragione sociale OBERTI G. SRL con sede in via Vailetta n. 48 a Dalmine (BG) con capitale sociale di € 50.000,00 sottoscritto e versato dai soci in parti uguali; amministrata da un consiglio di amministrazione composto da Oberti Francesca e Oberti Giuseppe; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bergamo: 03234390163;
- che al fine di procedere alla scissione parziale della società responsabilità OBERTI G. SRL facendo nascere contestualmente una nuova società a responsabilità limitata è stato incaricato il dott. Filippo Bezzi in qualità di esperto affinché predisponga la stima del patrimonio della beneficiaria;
- che il capitale sociale della nuova società a responsabilità limitata sarà fissato in € 40.000,00 e spetterà ai soci nelle seguenti misure, corrispondenti alla rispettiva loro partecipazione nel capitale sociali della società scissa e precisamente:

Oberti Guido                    € 20.000,00 pari al 50%;                    Oberti

Francesca                    € 20.000,00 pari al 50%.

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto i signori Oberti Guido e Oberti Francesca convengono e stipulano di procedere alla scissione parziale della società a responsabilità limitata OBERTI G. SRL dando vita alla società a responsabilità limitata che assumerà la denominazione:

## **OBERTI COMMERCIALE SRL**

con sede a Dalmine (BG), precisandosi che ai soli fini dell'iscrizione nel competente Registro delle Imprese di Bergamo, l'indirizzo ove è posta la sede legale è in via Vailetta n. 48; concordemente adottando per il suo funzionamento i seguenti

### **ATTO COSTITUTIVO**

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la ragione sociale

### **OBERTI COMMERCIALE SRL**

Art. 2) La Società ha per oggetto: Il commercio all'ingrosso e al dettaglio, per importazione ed esportazione, anche mediante l'assunzione di agenzie e rappresentanze, con e senza deposito, di sistemi di sicurezza stradale.

Essa potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati nonché compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, industriali e finanziarie, necessarie od utili a giudizio dell'organo amministrativo per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Essa potrà altresì assumere (nei limiti di cui all'art. 2361 Codice Civile) interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente; concedere fidejussioni, prestare avalli ed altre garanzie, reali o personali, e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni anche di terzi ogni qualvolta l'organo amministrativo lo riterrà opportuno.

Le attività di carattere finanziario e l'assunzione di partecipazioni devono, comunque, essere strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale e possono essere intraprese solo in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

Art. 3) La società ha sede in Dalmine (BG).

E' stabilito che il cambiamento dell'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica del presente atto.

La società e per essa l'organo amministrativo, potrà istituire e sopprimere sedi amministrative, operative, succursali, unità locali, depositi, agenzie e rappresentanze in altre località sia in Italia che all'estero. Art. 4) La

società avrà durata sino al 31/12/2099 salvo proroga anche tacita o scioglimento anticipato nei modi e nei casi di legge.

Art. 5) Il capitale sociale di € 40.000,00 suddiviso in quote ai sensi di legge. Tale capitale spetterà ai soci nelle seguenti misure, corrispondenti alle rispettive loro partecipazioni nel capitale sociale della società scissa e precisamente:

Oberti Guido € 20.000,00 pari al 50%;

Oberti Francesca € 20.000,00 pari al 50%.

Art. 6) L'amministrazione della società viene affidata fino a revoca o dimissioni a un consiglio di amministrazione composto da due membri nominati nelle persone dei signori:

Oberti Francesca – Presidente

Oberti Guido – Consigliere

Per i compiti svolti a favore della società a ciascuno dei membri del C.d.A., i signori Oberti Francesca e Oberti Guido, verrà riconosciuta annualmente un'indennità di fine mandato pari al 10% dell'utile ante imposte conseguito dalla società, arrotondato a € 500,00 per eccesso, per ognuno dei due amministratori.

Tale indennità verrà accantonata annualmente in un apposito fondo.

Gli interessati dichiarano di accettare la carica assegnatagli.

## STATUTO

### Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata: "OBERTI COMMERCIALE SRL".

### Articolo 2 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività: Il commercio all'ingrosso e al dettaglio, per importazione ed esportazione, anche mediante l'assunzione di agenzie e rappresentanze, con e senza deposito, di sistemi di sicurezza stradale.

Potrà la Società prestare fidejussioni, avalli e garanzie in genere a favore proprio e di terzi per garantire finanziamenti, mutui e qualsiasi operazione finanziaria.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà costituire, affittare, acquistare, anche parzialmente, imprese industriali e commerciali e costituire, esercitare, cedere, liquidare, assumere in via non prevalente partecipazioni e interessenze in altre società aventi scopi uguali, affini o integrativi, potrà assumere finanziamenti e compiere operazioni di tipo mobiliare e immobiliare funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto oggetto sociale o per necessità di investimento delle risorse interne, con conseguente gestione e amministrazione degli investimenti effettuati.

Sono espressamente escluse:

- le attività riservate agli iscritti in albi professionali;
- la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi del T.U. 385/93, e ogni altra attività comunque riservata in via esclusiva ai soggetti previsti dal richiamato T.U. 385/93 e successive modifiche.

#### Articolo 3 - Sede

La società ha sede in Dalmine (BG) via Vailetta n. 48

#### Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove).

#### Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 40.000,00.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

#### Articolo 6 - Trasferimento delle partecipazioni e domicilio dei soci.

In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479-bis, comma 1, del codice civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a

causa di morte, hanno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, effettuata a seguito del deposito eseguito ai sensi di legge.

Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel Registro delle Imprese. Il mutamento del domicilio dei soci produce quindi effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

Colui che subentra nella titolarità della partecipazione sociale, o di diritti su di essa, deve trasmettere tempestivamente alla società copia conforme dell'atto dal quale trae origine l'acquisto, ed in genere della documentazione che ha dato luogo all'iscrizione nel Registro delle Imprese. Gli amministratori hanno l'obbligo di verificare la conformità del trasferimento alle prescrizioni contenute nel presente statuto; nel caso in cui riscontrino una violazione di previsioni statutarie, in particolare di quelle alla cui osservanza è subordinata l'efficacia del trasferimento nei confronti della società, devono darne immediata comunicazione all'acquirente della partecipazione o di diritti su di essa, il quale deve astenersi dall'esercizio dei diritti sociali, e deve prestare ogni collaborazione necessaria per la cancellazione dell'iscrizione del trasferimento dal Registro delle Imprese, rispondendo in caso contrario dei danni arrecati alla società.

#### Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili per atto tra vivi salve le limitazioni di cui appresso.

Nel caso in cui uno o più soci vogliano cedere in tutto o in parte le loro quote di capitale, sia a soci che a terzi, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, tutti gli altri soci hanno diritto di prelazione in proporzione alle rispettive quote.

A tal fine il socio, che intende in tutto o in parte cedere per atto tra vivi la sua quota, deve comunicare la propria decisione a tutti i soci iscritti nel Registro delle Imprese a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi risultante dal Registro delle Imprese, indicando le generalità dell'acquirente, il prezzo richiesto e le modalità di vendita.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale comunicazione gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute, comunicando al socio che intende alienare la loro decisione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ove taluno dei soci non intenda esercitare il diritto di prelazione, esso potrà essere esercitato pro quota dai soci che abbiano manifestato tale intenzione contestualmente all'esercizio del diritto di prelazione di relativa spettanza.

Se il diritto di prelazione non sarà esercitato nei suddetti termini, con le prescritte modalità e sull'intera quota offerta in vendita il socio proponente potrà cederla liberamente al soggetto indicato entro due mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

Ove il trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

L'inosservanza della presente disciplina determina l'inefficacia della cessione nei confronti della società. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche per il trasferimento della nuda proprietà della partecipazione e per la costituzione di usufrutto; non spetta per la costituzione di pegno.

Nel caso di cessione a titolo gratuito, in mancanza di accordo tra le parti, il valore della partecipazione da cedere è determinato con le modalità di cui al successivo articolo 10.

#### Articolo 8 - Morte del socio

La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 7.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

#### Articolo 9 - Recesso

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni dall'esercizio del recesso la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### Articolo 10 - Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dall'articolo 9 le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione, secondo le modalità previste dall'art. 2473 codice civile.

#### Articolo 11 - Amministratori



La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina: a.

da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Anche nell'ipotesi sub c) sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o scissione e agli aumenti di capitale delegati.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

#### Articolo 12 - Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto appresso previsto, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.

#### Articolo 13 - Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 14, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

#### Articolo 14 - Adunanze del consiglio di amministrazione

In caso di richiesta di almeno un amministratore il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo e al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, l'organo di controllo e il revisore, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### Articolo 15 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

La gestione dell'impresa sociale si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma, c.c. e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio

decadono dalla carica e devono entro quindici giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competente a decidere sull'opposizione è l'assemblea dei soci con la maggioranza prevista al primo capoverso dell'Articolo 29 di questo statuto.

#### Articolo 16 - Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### Articolo 17 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

#### Articolo 18 - Organo di controllo

Per la nomina dell'organo di controllo o del revisore, la composizione dell'organo di controllo e la sua durata, si rinvia alle disposizioni del codice civile in materia.

#### Articolo 19 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

#### Articolo 20 - Cessazione dalla carica

L'organo di controllo può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

#### Articolo 21 - Competenze e doveri dell'organo di controllo

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita la revisione legale dei conti sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2405, 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

#### Articolo 22 - Revisore

Qualora, in alternativa al sindaco e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

#### Articolo 23 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

#### Articolo 24 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

#### Articolo 25 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto secondo le seguenti modalità:

- a) unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, datato e sottoscritto dal socio con indicazione "visto e approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto e astenuto";
- b) pluralità di documenti tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, all'organo di controllo o al revisore contabile, se nominati; il socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto e approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto e astenuto", provvedendo quindi a trasmettere all'organo amministrativo il documento da lui sottoscritto.

E' considerata forma idonea anche l'invio a mezzo telefax.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente producendo visura camerale da cui risulti l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### Articolo 26 - Assemblea

Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita, comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in

mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### Articolo 27 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### Articolo 28 - Deleghe



Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza può essere conferita agli amministratori, all'organo di controllo o al revisore, se nominati.

#### Articolo 29 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

Nei casi previsti dall'articolo 2479, secondo comma numeri 4) e 5), codice civile e negli altri casi previsti dalla legge è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

#### Articolo 30 - Bilancio e utili Gli

esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

#### Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

#### Articolo 32 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina e deciderà in via rituale e secondo diritto.

#### Articolo 33 - Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

### **3. Rapporto di cambio e conguaglio in denaro.**

Trattandosi di una scissione parziale strettamente proporzionale, con costituzione di una nuova società beneficiaria, le quote della beneficiaria verranno ripartite tra i soci della società scissa con gli stessi rapporti di partecipazione. Ne consegue che le quote della beneficiaria verranno assegnate per il 50% a Oberti Guido e per il restante 50% a Oberti Francesca.

Non sussistono le premesse per un conguaglio in denaro a favore dei soci.

### **4. Modalità di assegnazione delle quote della società beneficiaria ai soci della scissa.**

Essendo la beneficiaria una società a responsabilità limitata le quote verranno assegnate ai soci della società scissa al momento della costituzione della società beneficiaria stessa.

**5. Data a decorrere dalla quale le quote di cui al punto 4. partecipano agli utili.**

Le quote in oggetto avranno godimento dalla data di costituzione della beneficiaria.

**6. Data di effetto della scissione.**

Trattandosi di una scissione parziale ed essendo la beneficiaria una società di nuova costituzione la data di effetto della scissione sarà quella del deposito dell'atto di scissione.

**7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci.**

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato.

**8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori.**

Non esistono benefici particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

**9. Elementi patrimoniali trasferiti alla società beneficiaria.**

Essendo i sottoelencati elementi patrimoniali riferiti alla data del 31/10/2019 gli stessi saranno suscettibili di variazioni, nel periodo tra il 31/10/2019 e la data di effetto della scissione, a causa del normale operare della società. Dette variazioni saranno recepite nel bilancio di apertura della società beneficiaria.